

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



La giustizia mercantile

In un convegno dal tema « Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile » è parso agli organizzatori opportuna o quasi necessaria una relazione avente ad oggetto le vicende della giustizia dei mercanti dal Medioevo al XIX secolo: si tratta, infatti, da un lato della esemplificazione quasi scolastica dei rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale e, per altro verso, di un altrettanto scolastico ed emblematico riferimento ad una istituzione che si è dimostrata capace non solo di applicare ma anche di creare diritto.

Il mio compito è quello di verificare quanto questo assunto sia effettivamente rispondente ad una realtà storica e non invece un mero enunciato tratteggio, cioè se sia possibile riscontrare queste affermazioni sul piano delle fonti e della storiografia.

Per meglio approfondire i temi della giustizia mercantile sono riferimenti indispensabili le fonti statutarie, comunali, corporative e marittime, le sentenze superstiti e la dottrina giuridica, a cui occorre aggiungere i risultati degli studi relativi agli aspetti di sviluppo economico e di assetti sociali, fondamentali quando si parli di mercanti e di commercio. Non si dice nulla di nuovo quando si riafferma la carenza storiografica relativa allo studio di questa documentazione e, quindi, al funzionamento dei tribunali mercantili e di quelle più complesse istituzioni che, pur con alcune variazioni di composizione e di funzionamento, sono generalmente ricondotte sotto la denominazione 'Mercanzie'.

Alla dispersione delle fonti, forse derivata anche dalle caratteristiche della procedura sommaria adottata in questi tribunali, fa riscontro un ancora insufficiente impegno storiografico. Per orientarsi su questi temi esiste una serie di studi, alcuni vecchi a cominciare da quelli di Lattes, fino ai contri-

* Pubbl. in *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Atti del Convegno internazionale della Società italiana di storia del diritto, Napoli, 18-20 ottobre 2001, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Napoli 2003, pp. 409-430 e in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. PADOA SCHIOPPA, G. DI RENZO VILLATA, G.P. MASSETTO, III, Milano 2003, pp. 1842-1858.

buti più recenti su esperienze specifiche, ma non c'è ancora la possibilità di costruire un quadro complessivamente attendibile¹.

C'è da aggiungere che la storiografia giuscommercialistica ha anche la caratteristica di essere frequentata da studiosi di diritto positivo, spesso attraverso importanti introduzioni storiche a manuali o commentari o con specifiche monografie, ma mentre nella seconda metà del XIX secolo il problema della giurisdizione commerciale è stato collegato anche al processo di unificazione del diritto privato e ha dato origine ad accesi dibattiti, soprattutto al momento della abolizione dei tribunali di commercio, nel momento storico che viviamo è forse la carenza di attualità che spiega la scarsa attenzione che l'aspetto processuale ha ottenuto in alcune più recenti sintesi storiografiche².

Per ricostruire brevemente le vicende della giustizia mercantile proporrò una divisione in tre momenti: la nascita nel Medioevo; la formalizzazione scientifica in Età moderna ed infine la abolizione nel XIX secolo.

Lo *ius mercatorum* è una delle più importanti acquisizioni ottenute, nell'XI secolo e nei successivi, dalla rivoluzione commerciale che, oltre ad apportare mutamenti di tipo sociale ed economico, ha significato un pro-

¹ A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884; M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, p. 333 e sgg.; V. PIERGIOVANNI, *Courts and Commercial Law*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 1987 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 2), pp. 11-21; ID., *Statuti, diritto comune e processo mercantile*, in *El dret comú i Catalunya*, Actes del VII Simposi Internacional, Barcelona, 23-24 de maig de 1997, a cura di A. IGLESIA FERREIRÓS, Barcelona 1998, pp. 137-151; G.S. PENE VIDARI, *Consolati di commercio e Tribunali commerciali*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, Atti del Convegno, Torino, 11-13 settembre 1989, I, Roma 1991 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 15), pp. 221-254; M. FORTUNATI, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Torino 1996; K.W. NÖRR, *Procedure in Mercantile Matters*, in *The Courts and the Development of Commercial Law* cit., pp. 195-201; *Lex Mercatoria and Legal Pluralism: a Late Thirteenth-Century Treatise and its Afterlife*, a cura di M.E. BASILE, J. FAIR BESTOR, D.R. COQUILLETTE, C. DONAHUE jr., Cambridge 1998; E. GACTO FERNÁNDEZ, *Historia de la jurisdicción mercantil en España*, Sevilla 1971 (Anales de la Universidad hispalense. Ser. Derecho, 11).

² J. HILAIRE, *Introduction historique au droit commercial*, Paris 1996; F. GALGANO, *Lex mercatoria: storia del diritto commerciale*, Bologna 1993; G. COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, Padova 2000.

fondo cambiamento di strumenti e tecniche giuridiche. I mercanti trovano nel nuovo assetto istituzionale delle città le migliori condizioni operative per la propria attività e per nuovi equilibri politici e di potere cetuale. Il commercio, ormai, prevale, per risultati economici, sull'agricoltura; i mercanti ottengono libertà da vincoli personali e reali a danno della feudalità; questo significa anche un allargamento degli orizzonti di movimento e di iniziativa, testimoniati soprattutto dalla nascita delle fiere; infine l'acquisizione di libertà politica e di privilegi personali consente lo sviluppo di forme di associazionismo corporativo e la nascita di autonome normative statutarie mirate alla regolamentazione delle attività mercantili³.

È cambiato evidentemente il peso politico e la considerazione sociale della categoria ed è molto significativa la circostanza che il diritto canonico che, nei secoli precedenti, aveva negativamente considerato il mercante, dandogli del peccatore e unendolo alla categoria delle *miserabiles personae*, cambi atteggiamento e arrivi a difenderlo, a riconoscerne il ruolo, considerando lecito il suo giusto guadagno. I giuristi si adeguano a questo nuovo stato di cose e Baldo degli Ubaldi finirà per esaltare la figura del mercante, considerando la sua itineranza come *peregrinatio bona* perché finalizzata al maggior benessere collettivo⁴.

Il diritto della Chiesa ha un altro merito in questa vicenda e, precisamente, la elaborazione, di cui il ceto mercantile ed i suoi tribunali faranno largo uso, di un processo snello, così detto 'sommario'. La spinta iniziale, fornita dalla prassi e dalle decretali pontificie *Saepe* del 1306 e *Dispendiosam* del 1311⁵, viene formalizzata dalla grande dottrina medievale, Bartolo da

³ R.S. LOPEZ, *La rivoluzione commerciale del medioevo*, Torino 1980; U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998; V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto*, IV, Torino 1989⁴, pp. 333-345; J. HILAIRE, *Introduction historique* cit.

⁴ V. PIERGIOVANNI, *La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X. 1.34*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXXIV (1988), pp. 348-356. Si veda G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio. La società cristiana nel circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2002.

⁵ K.W. NÖRR, *Prozesszweck und Prozesstypus: der kirchliche Prozess des Mittelalters im Spannungsfeld zwischen objektiver Ordnung und subjektiven Interessen*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXXVIII (1992), pp. 183-209; ID., *Von der Textrationalität zur Zweckrationalität. Das Beispiel des summarischen Prozesses*,

Sassoferrato in testa, e Stracca, tirando le somme di una tradizione che dava il meritato rilievo alla dottrina ed alla prassi commerciale, afferma

« In curia mercatorum aequitatem praecipue spectandam, et ex bono et aequo causas dirimendas esse, et de apicibus iuris disputare minime congruere, nemo est profecto qui nesciat. id enim in sexcentis locis recentiores Iurisconsulti tradidere ... »⁶.

Le regole procedurali si modellano in modo da essere funzionali alla realtà operativa in cui i commercianti si muovono, con la conseguenza di imporsi come elemento creativo della consuetudine mercantile sovranazionale. Per questa strada si supera il formalismo del procedimento romano-canonico e il consenso ottenuto presso gli operatori commerciali tende ad accrescere progressivamente la competenza dei tribunali mercantili.

Nella prospettiva dello sviluppo tecnico-giuridico il momento storico è certamente dei più esaltanti per gli operatori del commercio: nuovi contratti (società, assicurazione, cambio, banca), a cui si aggiungono le novità della giurisdizione mercantile e la grande stagione della scienza giuridica⁷.

Una delle prime rivendicazioni e dei più significativi privilegi ottenuti dalle corporazioni di mestiere all'interno del mondo medievale è sicuramente costituito dal privilegio di risolvere al proprio interno le controversie tra gli iscritti. Si va contro la tradizione processuale romana: si sente la necessità di procedure snelle. Il processo dei testimoni con i mercanti diventa il processo dei documenti (libri, cambiali ecc.), nel quale si sviluppano le esecuzioni rapide e il fallimento⁸.

Lattes, sposando una tesi estrema, ritiene che l'istituzione dei tribunali mercantili sia stata operata « perché quasi dappertutto i capi delle corpora-

Ibidem, LXXXI (1995), pp. 1-25. Si veda, da ultimo, E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il Basso Medioevo*, Roma 1995, p. 372.

⁶ BENVENUTI STRACCHAE *Tractatus de mercatura seu mercatore*, in *De Mercatura Decisiones et Tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni MDCX (rist. Torino 1971), p. 518. Si veda anche F. CALASSO, *Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano 1967², pp. 311-315; V. PIERGIOVANNI, *Statuti, diritto comune e processo mercantile* cit., p. 141; *Lex mercatoria and legal pluralism* cit., p. 137.

⁷ V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale* cit.

⁸ V. SANTARELLI, *Mercanti e società* cit., p. 65 e sgg.; M. FORTUNATI, *Scrittura e prova* cit.; C. PECORELLA, *Fides pro se*, in « Studi Parmensi », XXII (1978), pp. 131-231; anche in ID., *Studi e ricerche di Storia del diritto*, Torino 1995, pp. 375-450.

zioni d'arti e mestieri o dei collegi de' mercanti ebbero in varia misura attribuzioni giudiziarie per le controversie fra commercianti ed artefici ». A suo parere,

« Una delle cause principali, che produssero la formazione di quelle corporazioni, fu appunto il bisogno d'avere siffatti magistrati speciali; ed uno fra gli scopi, per cui venne compiuta la riunione de' sodalizi minori nei più vasti e comprensivi, cui si diede il nome di Università de' mercanti, fu quello d'estendere la giurisdizione de' giudici speciali e sottrarre un numero maggiore di cause alle curie civili ... Invece nelle città ove non si formarono le corporazioni de' mercanti, la decisione delle cause commerciali si affida ai magistrati ordinari, od a curie speciali elette ne' modi determinati dagli statuti civili »⁹.

Le Mercanzie raccolgono rappresentanti di tutto l'universo imprenditoriale dei comuni, non solo i mercanti, e funzionano sia come interlocutore unico e più forte nei confronti delle istituzioni cittadine; e sia come organo di bilanciamento tra interessi spesso confliggenti, ma l'accrescersi di queste attribuzioni extragiudiziarie non interferisce col permanere della funzione principe di tribunale corporativo¹⁰. Al contrario di Lattes, Goldschmidt ritiene che

« Questi tribunali consolari sono affatto diversi dai moderni tribunali commerciali: l'antica opinione, ancora diffusa, che il consolato della corporazione sia *creato* allo scopo di stabilire una giurisdizione commerciale, è del tutto infondata. Al contrario la giurisdizione della corporazione ha per natura sua un carattere prevalentemente disciplinare e di polizia del commercio »¹¹.

Lo stesso autore deve però ammettere che esiste una tendenza della corporazione ad accrescere la propria sfera giurisdizionale, entrando spesso in conflitto con la giustizia ordinaria, attraverso un allargamento soggettivo che, partendo da una non sempre precisata 'materia di commercio' o *causa*

⁹ A. LATTES, *Il diritto commerciale* cit., pp. 242-243.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 248-49, nota 8, ricorda la tendenza da parte dei comuni ad accrescere i compiti affidati a queste magistrature, anche al di fuori della giustizia, e riporta il caso di Genova e l'opinione di Lastig che la Mercanzia non sia tribunale ma ufficio amministrativo. Già Bensa nel 1881, contestando con dovizia di documentazione l'opinione di Lastig, ha dimostrato l'inconsistenza di questa ricostruzione per la situazione genovese (G. LASTIG, *Entwickelungswege und Quellen des Handelsrechts*, Stuttgart 1877, pp. 181-201; E. BENSA, *Della giurisdizione mercantile in Genova nel Medioevo*, in ID., *Studi di diritto commerciale*, Genova 1882, pp. 92-122).

¹¹ Cfr. L. GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale*, Torino 1913, pp. 137-138.

mercantilis, include nei giudizi anche soggetti non membri della corporazione ed esclude, al contempo, le tecniche dei giuristi¹².

Personalmente ritengo più fondata l'opinione di Lattes, in quanto il processo di burocratizzazione, che trasforma le rappresentanze di ceto in uffici pubblici, mi pare essere piuttosto un portato di tempi più tardi, come dirò più avanti.

È fondamentale ancora una volta, come per tutta la vicenda storiografica del diritto mercantile, la rivalutazione della consuetudine che, mutando i riferimenti dello spazio e del tempo per queste contrattazioni, agisce come un grandioso elemento di unificazione concettuale ed operativo. È quasi inutile sottolineare il rapporto strettissimo tra essa e la giurisdizione mercantile: sono i giudici mercanti che le danno cittadinanza all'interno del sistema giuridico complessivo prima che essa giunga alla dottrina per essere elaborata¹³.

È chiaro che il fenomeno sopra indicato si svolge e si qualifica soprattutto all'interno del processo: la storiografia commercialistica non sempre coglie la centralità di questo momento processuale e del suo apporto nell'ambito di un rapporto a più voci che coinvolge la consuetudine, lo spazio allargato al di là dei confini statuali, la figura professionale del mercante. L'usura, i contratti, le fiere, i mercanti e le corporazioni sono i riscontri morali, culturali, scientifici, sociali a cui la storiografia fa maggiore riferimento ma non è stata rilevata e considerata la significativa circostanza che buona parte della letteratura scientifica che ha costruito il diritto commerciale sia composta di materiale di provenienza processuale, come i *consilia* e le sentenze. Anche e soprattutto attraverso essi il diritto mercantile si fa diritto comune¹⁴.

¹² *Ibidem*, p. 138, l'autore riconosce che «...Tra i membri di una corporazione ... l'amministrazione della giustizia negli affari della corporazione viene esercitata dai presidenti della corporazione o dai loro rappresentanti, anche con l'intervento di scabini, nella casa della corporazione ... con l'esclusione bensì in molti casi della giurisdizione dello Stato ... Non vien punto richiesto in generale che i giudici o il giudice appartengano alla classe dei giurisperiti ... tuttavia si suol provvedere a una discussione giuridica, e viene anche ordinato o permesso che si chieda un *consilium sapientis* ».

¹³ V. PIERGIOVANNI, *Courts and Commercial Law* cit., p. 11 e sgg.; U. SANTARELLI, *Mercanti e società* cit., p. 49 e sgg.; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1997, p. 246 e sgg.

¹⁴ V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale* cit.; ID., *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i consilia di Bartolomeo Bosco*, in *Consilia in späten Mittelater. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, a cura di I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995 (Studi, 13. Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig), pp. 65-78.

Il processo è quindi centrale non solo per la difesa dei singoli (per Calasso il diritto dei privati è meglio protetto nel processo mercantile che nella famiglia), ma anche per il contributo che dà alla vitalità del diritto comune¹⁵.

In questo senso torna l'attenzione sui rapporti mercantili sviluppati sul mare: essi compongono buona parte del diritto commerciale sostanziale con una osmosi di istituti dal commercio marittimo a quello terrestre – penso allo schema societario della commenda o alla assicurazione – ma, a ben vedere, è il nuovo processo l'aspetto omogeneo e comune al commercio marittimo e a quello terrestre.

Di diritto e regole processuali è innervato il diritto comune marittimo, non solo mediterraneo. Un recente studio sul più antico testo marittimistico inglese, il Red Book of Bristol, che è all'origine del diritto comune marittimo nei mari del Nord, ha mostrato come si tratti in buona parte di un codice processuale e lo stesso notevole contenuto processuale si ritrova nel Consolato del mare di Barcellona che diviene diritto marittimo comune del Mediterraneo¹⁶.

La dottrina commercialistica è ricca, a partire dal Medioevo, di trattati monografici, ma, mentre emerge un'importante letteratura di diritto processuale civile e penale (penso allo *Speculum iudiciale* di Guglielmo Durante e al *Liber maleficiorum* di Alberto Gandino), non nasce uno specifico settore scientifico mercantile¹⁷: si sviluppa la riflessione sul processo sommario che, pur radicato e praticato nel mondo commerciale, ottiene riconoscimenti normativi ed approfondimenti scientifici all'interno del diritto canonico. Le ragioni della ricerca dell'equità da parte della Chiesa o dal versante dei mercanti sono certo differenti, ma entrambi usano gli stessi strumenti tecnici per ottenere risultati equivalenti ma differentemente valutati.

¹⁵ F. CALASSO, *Il negozio giuridico* cit., p. 311 e sgg.

¹⁶ Cfr D.R. COQUILLETTE, *Incipit lex mercatoria que quando ubi inter quos et de quibus sit: el tratado de Lex Mercatoria en el Little Red Book de Bristol (ca. 1280 A.D.)*, in *Del Ius Mercatorum al Derecho Mercantil*, a cura di C. PETIT, III Seminario de Historia del Derecho Privado, Sitges 28-30 de Mayo de 1992, Madrid 1997, pp. 143-228; *Lex mercatoria* cit.; A. IGLESIA FERREIRÓS, *El libro do Consulado da Mar*, in «Anuario de Historia del derecho español», 56 (1986), pp. 219-439; ID., *De re historica*, in *El dret comú i Catalunya* cit., pp. 24-44.

¹⁷ E. CORTESI, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il Basso Medioevo* cit., p. 379 e sgg.; M. SBRICCOLI, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XII*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», XXVII (1998), pp. 231-268; D. QUAGLIONI, *Alberto Gandino e le origini della trattatistica penale*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXIX/1 (1999), pp. 49-63.

La competenza delle Mercanzie si attiva tutte le volte che ci sia una controversia mercantile: Baldo degli Ubaldi ricorda la dizione di uno statuto che parla di «ogni mercantia et debiti dependenti da essa»¹⁸, mentre si sostiene da parte di Bartolomeo Bosco, un allievo dello stesso Baldo, che «probatur quod dictum officium erat iudex competens ex tribus, scilicet ex personis, ex rebus et ex negotiis sive actibus interventis». Per le persone, quando si tratti di mercanti, «ex rebus», allorché oggetto della contrattazione siano merci da vendere «mercatoriamente»; infine la competenza si attiva «ex negotiis et actibus interventis», cioè in presenza di negozi ed atti di commercio¹⁹.

La giurisdizione dell'Ufficio deve essere perseguita perché è sempre equitativa e risponde ad esigenze di utilità comune dei mercanti. Si tratta di una giurisdizione *favorabilis*, e quindi rifugge da qualunque sotterfugio: i giuristi ammoniscono le parti e i loro patrocinatori a non cercare scorciatoie e ad evitare eccezioni di competenza del tribunale – «verbo bailiae debent intelligi civiliter et sane, non cavillari»²⁰. La correttezza e la moralità sono richieste a livello personale e collettivo, e ancora Baldo degli Ubaldi ribadisce, a questo proposito, che «in causis mercatorum, ubi de bona fide agitur, non congruit de iuris apicibus disputare»²¹.

Una importante verifica di questi assunti si ha anche in tema di testimonianze poiché, quando i testi non siano stati *rite receptos*, Giovanni da Imola ricorda che

¹⁸ Il caso è riportato in un *consilium* di Baldo (BALDI UBALDI *Consiliorum sive responsorum*, IV, Venetiis MDLXXV (rist. Torino 1970), *cons.* 440, c. 100r.): «... Praemissis verbis cuiusdam statuti in vulgari sic dicentis, de ogni mercantia et debiti dependenti da essa cognoscano li officiali de la mercantia ... », Baldo si chiede se la questione sorta da un mutuo ad una società rientri in tale competenza. La risposta è positiva poiché «... ex quo fuit mutuatum societati illorum mercatorum, praesumit lex quod acceperit in causam mercantiae ... et est ista praesumptio iuris, quae pro liquida probatione habetur ... et ideo credo quod iurisdicio fuerit dictorum consulum, qui potuerunt procedere secundum statuta et consuetudines ipsorum ... ». Si veda V. PIERGIOVANNI, *Statuti, diritto comune e processo mercantile* cit., p. 149.

¹⁹ Questa articolazione definitoria è proposta da un avvocato genovese, Bartolomeo Bosco, attivo nei primi anni del XIV secolo, che si pone il problema dell'ampiezza e rilevanza della giurisdizione mercantile e del suo modo di essere a Genova, ove è esercitata da un *Officium mercantiae*. BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani MDCXX, *cons.* 292, p. 484.

²⁰ *Ibidem*; cfr. V. PIERGIOVANNI, *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo* cit., pp. 65-78.

²¹ BALDI UBALDI *Consiliorum sive responsorum* cit., V, *cons.* 466, p. 124.

« ista non sunt necessaria coram officio mercantiae cuius bailia ... dictat quod ipsum officium possit procedere servato iuris ordine et non servato ... habendo semper intuitum ad Deum et ad veritatem negotii quomodocumque repertam tam ex actis quam extra acta²².

Sempre ai fini della brevità del processo un altro grande elemento di novità è rappresentato dalla inappellabilità delle sentenze.

Se è vero, come appare, che la giustizia mercantile sia stata l'elemento maggiormente qualificante, ma soprattutto unificante, del fenomeno commerciale, è interessante valutare anche la sua prima sistemazione scientifica.

Non esiste un'opera specificamente dedicata al processo mercantile, ma la prima trattazione completa che lo riguardi si trova – a mia conoscenza – all'interno dell'opera del primo sistematore del diritto commerciale, il giurista anconitano Benvenuto Stracca. Egli scrive il *De mercatura seu mercatore tractatus*, nel 1553, e intitola l'ultima parte *Quomodo procedendum sit in causis mercatorum*²³.

Per i contenuti e le fonti²⁴ utilizzate si può dire che questa trattazione sia la testimonianza del momento di ricomposizione sistematica e di sintesi della grande dottrina basso-medievale, e un esempio di questo rapporto di dipendenza culturale si ottiene comparando, in tema di statuti corporativi, l'opera di Stracca con un analogo testo commentato da Baldo degli Ubaldi quasi due secoli prima.

Il merito maggiore di Stracca, come è noto, è quello di aver inaugurato una sistemazione dottrinale complessiva ed autonoma dello *ius mercatorum*, operando sulla solida base della precedente tradizione scientifica e pratica,

²² IOANNIS DE IMOLA *Consilia*, Venetiis MDLXXXI, cons. 141, p. 83: « ... dicti consules non fuerint iudices in causa dicte poene ... ex eo maxime quia curia mercantie est curia aequitatis ut legitur et notatur maxime per Bar. ... Et patet etiam ex tenore dicti statuti curiae mercatorum dum dicit mercantilmente de bono et equo et c. et sic non est verisimile de mente statuentis fuisse per generalitatem verborum tractari debere in dicta curia ea quae sunt rigorosa et odiosa ut sunt poene, quae tamquam rigorose et odiose sunt restringendae ... ». Nel Quattrocento torna su questi temi, riportando la sua esperienza di giudice mercantile, Ludovico Bolognini che mostra di apprezzare sia la giurisdizione che gli statuti mercantili (S. CAPRIOLI, *Satura lanx 2. L'operetta del Bolognini pei mercanti della sua città*, in « Annali di storia del diritto », X-XI (1966-67), p. 322 e sgg. e ID., *Indagini sul Bolognini. Giurisprudenza e filologia nel Quattrocento italiano*, Milano 1969, pp. 154-170.

²³ BENVENUTI STRACCHAE *De Mercatura Decisiones* cit., p. 516 e sgg.

²⁴ V. PIERGIOVANNI, *Statuti, diritto comune e processo mercantile* cit., p. 138.

che aveva consegnato, a lui e ai giuristi che si metteranno sulla sua stessa strada, una elaborazione scientifica innovata sia nelle figure contrattuali, sia negli spunti organizzativi canonizzati dagli statuti corporativi. È in questo più generale ed armonico contesto che occorre inquadrare la sua lettura complessiva del processo mercantile.

La sua proposta organizzativa di tale materia si articola in sei punti: dapprima egli tratta degli statuti dei mercanti, in secondo luogo dei giudici o consoli degli stessi; passa quindi ai libelli e alle eccezioni; seguono le prove, soprattutto ciò che *singulari iure inter mercatores receptum sit*, in sostanza, quanto è legato alla fede delle scritture mercantili.

Per finire questa parte monografica, Stracca dà un breve ammonimento deontologico ai giudici delle corti mercantili²⁵, di cui delinea anche i requisiti personali, le modalità della elezione, le procedure per adire il tribunale. La conclusione è un invito ai mercanti e ai loro giudici a seguire i precetti dell'equità e della buona fede ed a supportarsi reciprocamente ognuno nell'ambito delle proprie tecniche.

È interessante rilevare che, all'inizio della sua trattazione processuale, Stracca elenchi le circostanze – causa, persona, luogo, tempo, qualità, quantità, evento – che inducono l'utilizzazione o meno dell'equità e valuti quale possa essere il peso giudiziario dei comportamenti di buona fede *in his, qui plurimum negotiantur*. Se la valutazione è posta su queste basi professionali diventa meno drammatica la convivenza di fonti, dallo *ius commune* allo *ius gentium*, poiché saranno le circostanze a consigliare di recedere o meno dalle *regulae iuris* generali²⁶. In questo contesto si inserisce anche il tema della legittimità della normativa statutaria mercantile che Stracca ovviamente sostiene, sulla scia di una prassi consolidata e sorretta da una ormai incontestata tradizione dottrinale²⁷.

²⁵ BENVENUTI STRACCHAE *De Mercatura Decisiones* cit., p. 147.

²⁶ Che Stracca sia un sistematore più che un teorico si nota subito dopo questi accenni generali quando, quasi con impazienza, dichiara che *Sermones circa universalialia faciliores sint sed circa particularia veriores*. Per conseguenza si allontana da questi problemi e, scendendo ai *singularia*, propone il suo modello di organizzazione e trattazione scientifica del processo mercantile, articolato in sei punti, di cui si è detto prima (*Ibidem*, p. 519).

²⁷ I limiti di applicazione, da Stracca elencati, di queste norme sono i soliti: il diritto divino e quello naturale, mentre il diritto comune e quello degli statuti cittadini possono essere disattesi. Cfr. *Ibidem*, p. 519 e sgg.

Se dovessi dare un giudizio complessivo sull'autore direi che, soprattutto per il modo di rapportarsi alla dottrina precedente, la sua opera appare compilativa (più che creativo egli sembra notarile) ma, ancora una volta, come già per l'idea complessiva e sistematica che fa del suo *Tractatus* il risultato di una grande intuizione, egli non solo mostra di aver compreso una domanda culturale che proviene dagli operatori del diritto, ma dimostra anche di essere in grado di dare ad essa una risposta efficace. Per stare, poi, al settore di cui ci stiamo occupando, posso dire che si riesce a cogliere che il processo è realmente campo privilegiato e sperimentale di incontro e di confronto tra fonti di diversa provenienza, perché consuetudini e statuti corporativi hanno contribuito ad introdurre e amalgamare nel nuovo procedimento le caratteristiche formali e il criterio di specialità propri del mondo mercantile.

Nello stesso periodo in cui Stracca ha scritto la sua opera, cioè nel XVI secolo, è già in moto un processo che porta con gradualità alla trasformazione delle magistrature consolari in tribunali di commercio. Pur con le cautele del caso si può dire che nel momento in cui le corporazioni si trasformano in istituzioni ausiliarie dello stato, che tende ad accentrare la somma dei poteri nelle mani del monarca, dal diritto di classe (*jus mercatorum*) si passa al diritto dello stato, « non più diritto universale, ma diritto nazionale »²⁸. La giurisdizione passa dalla magistratura dei consoli, interna quindi alla corporazione, a tribunali speciali di commercio, ordinati dai governi, formati da giudici eletti dai mercanti, ma nominati dal re²⁹. Lo stesso Stracca già avvertiva il rischio di demandare ai soli mercanti il giudizio sulle cause commerciali, poiché spesso venivano pronunciate sentenze inique; infatti costoro « ignari et imperiti, se aequitatis magistratos esse credunt et iniqui iuriconsultorum cavillationes non concupiscere nec sequi »³⁰.

Questi mutamenti politico-istituzionali sembrano avere poche conseguenze sulla dottrina giuridica che, dopo Stracca, continua a ripetere costruzioni teoriche ormai secolari. Un esempio emblematico è quello del cardinale Toschi che nelle sue enciclopediche *Conclusiones iuris* riprende i temi della grande dottrina medievale e moderna e giunge addirittura a raf-

²⁸ F. GALGANO, *Lex mercatoria* cit., p. 72.

²⁹ G. SALVIOLI, *Manuale di Storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Torino 1930, p. 720.

³⁰ BENVENUTI STRACCHAE *De Mercatura Decisiones* cit., p. 541.

forzare quanto già scritto da Giovanni da Imola, di cui si è detto sopra, affermando che *Curia mercatorum dicitur curia aequitatis et veritatis*³¹.

Nell'Italia settentrionale, con la rivoluzione francese, ai tribunali mercantili subentrano le camere di commercio composte, peraltro, da cinque mercanti e da un assessore legale. Nel 1806 sulla scia delle riforme napoleoniche attuate in Francia sono introdotti nell'alta Italia i tribunali di commercio, estesi poi nel 1808 anche al Napoletano. Aboliti con la restaurazione a Modena, Parma e Piacenza, sono invece conservati negli altri stati della Penisola, tuttavia con varie innovazioni³². Nell'aprile 1888 i tribunali di commercio vengono aboliti. Essi avevano resistito alla unificazione legislativa del 1865 ma non alla definitiva oggettivazione del diritto commerciale. Anche la dottrina tende a riportare i rapporti commerciali nell'alveo della giustizia civile³³. Ci sono resistenze formalizzate e riassunte, tra gli altri, da Antonio Caveri, futuro Presidente della commissione che ha elaborato il Codice di commercio del 1882³⁴.

Caveri prende spunto dall'annuncio dato dal ministro alla Camera dei Deputati dell'abolizione dei tribunali di commercio, considerati non necessari «ora che le massime del diritto commerciale sono state codificate: come in materia civile vi è un codice da osservare». In più il Ministro sostiene che un altro assurdo è costituito dal fatto che in appello si vada davanti ai giudici civili, e continua sostenendo che «il vero giudice delle cause commerciali non è il commerciante ma sibbene il magistrato che lo presiede o il Segretario del tribunale commerciale». «È dunque una finzione questa Giurisdizione Commerciale che non ha alcuna ragione di legittima sussistenza»³⁵.

Caveri risponde attraverso una puntuale ricostruzione della storia di queste istituzioni che, a suo parere, dimostra l'erroneità dell'impostazione ministeriale e la necessaria esistenza e il conseguente mantenimento delle curie mercantili. Egli afferma che

³¹ D. TUSCHI, *Practicarum Conclusionum Iuris*, V, Lugduni MDCLXI, p. 398.

³² G.S. PENE VIDARI, *Consolati di commercio* cit., p. 229 e sgg.

³³ ID., *Giudice «togato» o no? I tribunali di commercio sabaudi nel secolo XIX*, in «Studi piemontesi», VIII/1 (marzo 1979), pp. 47-48.

³⁴ A. PADOA SCHIOPPA, *Saggi di Storia del diritto commerciale*, Milano 1992, p. 160.

³⁵ A. CAVERI, *Dei Tribunali di commercio*, in «*Giurisprudenza commerciale italiana*», II (1862), parte quarta, p. 25.

« Siccome ritessendo il passato fino ai tempi più remoti, ... avevamo riconosciuto che lo incremento e la prosperità del commercio non furono mai scompagnati da una speciale giurisdizione che ne regolasse le controversie, indagammo le ragioni del fatto, e fummo in breve persuasi, che questa diveniva una necessità per l'indole tutta propria del commercial diritto »³⁶.

Una istituzione necessaria ed organica al commercio, quindi, che si sposa ad altre caratteristiche di questa attività economica e del suo diritto.

Emerge a questo punto il vero problema che condiziona tutte queste dispute, cioè la composizione della curia con « persone del commercio » o « uomini del foro »³⁷. Si ricorda che « questo è stato l'incubo dell'antica ma-

³⁶ *Ibidem*, p. 26. Poco più avanti (p. 27) Caveri ricorda che « Dai tempi della prosperità d'Atene venendo a quei di Roma troviamo per la Giurisdizione Commerciale quella stessa lacuna che interrompe la storia del commercio. E non è a meravigliare ove si ricordi di qual poco conto i ferrei Quiriti avessero la mercatura: che, se succedevano a Cartagine nella cupidigia della conquista, eran ben lontani dall'imitarla nel giovare ad incremento e floridezza del loro traffico. Nei severi costumi della Romana Repubblica provvedeva largamente alla parca lor vita la coltivazione del ferace suolo d'Italia, e nei tempi guasti e corrotti dell'Impero le ricchezze che d'ogni parte d'Europa si versavano in Roma poteansi ben dire piuttosto tributo che traffico ». L'esposizione di Caveri continua sostenendo (pp. 29-30) che « ... la prima giurisdizione commerciale che si diffonde nell'Europa dell'età di mezzo, si è la giurisdizione marittima ...; il nucleo attorno al quale crebbe ed ottenne sviluppo il Gius commerciale fu appunto il diritto marittimo che già in epoca così remota aveva un codice di leggi universalmente accettato dalla maggior parte dei popoli commercianti nel Consolato del mare. Dal qual fatto ovvia scaturisce l'induzione che l'origine della commerciale giurisdizione debba riferirsi a cause più universali e di maggior rilievo che non è la partizione delle professioni ed arti in distinti Collegi e Corporazioni, a cui taluno vorrebbe attribuita la creazione della giurisdizione speciale. Può aver essa esercitata non poca influenza al suo mantenimento e sviluppo, ma l'essersi così rapidamente ed universalmente diffusa anche nei paesi ove il sistema delle corporazioni italiane era sconosciuto, dimostra che così in Italia come nel rimanente dell'Europa commerciale, essa corrispondeva al soddisfacimento delle speciali necessità del commercio, anziché al desiderio d'autonomia delle distinte Corporazioni ... (p. 31) la storia della giurisdizione commerciale si confonde con quella del commerciale diritto, anzi dello stesso Commercio e che indi non ne fu più mai scompagnata; onde potere con sicuro fondamento inferire che la speciale giurisdizione può annoverarsi fra le necessità del Commercio ... ».

³⁷ *Ibidem*, pp. 35-39: « Ponendo a confronto le differenti Legislazioni Commerciali attualmente in vigore si trova nella maggior parte dei paesi civili la giurisdizione speciale per le cause commerciali deferita esclusivamente alle persone del commercio giusta il sistema invalso presso di noi e in Francia ... Cotali risultanze conducono direttamente a concludere che la giurisdizione speciale fu sempre considerata come un supremo bisogno del commercio ... gli oppositori come Meyer si sono affaticati a falsarne l'origine dicendo che la istituzione fu un trovato politico dei re di Francia a scemare i poteri dei comuni ... ». Caveri continua la sua di-

gistratura francese» e, secondo Caveri, «La migliore garanzia ... sta ... nella scelta a giudici di uomini del commercio, onde sia mantenuta fra i giusdi-

samina storica ricordando che per Bentham l'origine comune di tutte le speciali giurisdizioni risale al feudalismo (ma la loro presenza nei comuni italiani ne esclude l'origine feudale). La soluzione si trova nelle persone dei giudici e nelle regole processuali: «... Non crediamo che la pronta soluzione delle commerciali differenze possa nuocere alla maturità di consiglio che è garanzia della rettitudine delle decisioni; ma quand'anche ciò fosse, non v'ha dubbio che i commercianti che sogliono apprezzare il tempo come moneta alla incerta e lungamente protratta definizione delle loro controversie preferiscono una procedura pronta e spedita per quanto meno sicura e sagace». Non è solo un problema di procedura da applicare poiché la ragione vera della peculiarità e della necessità dei tribunali commerciali è la loro composizione: «... questo è il peculiare carattere che ne ha sempre distinta l'organizzazione: questo era l'incubo dell'antica magistratura francese ... E per fermo se ricerchiam nelle origini del Commercial Diritto la sorgente naturale e legittima della loro istituzione, in altro non possiamo rinvenirla, che in quello stesso supremo principio, che racchiude la sintesi delle norme che devono regolarne le decisioni ... Cosa rimarchevole, ma da non recar meraviglia in fatto di Diritto Commerciale: nelle differenti epoche, presso le diverse nazioni, la formola che esprime tale principio si mantiene dovunque la stessa: nelle loro decisioni i Giudici del Commercio devono prender norma *dal buono, dall'equo, dal vero - ex bono et aequo et sola facti veritate inspecta*. La migliore garanzia dell'osservanza di tal precetto sta appunto nella scelta a Giudici di uomini del Commercio, onde sia mantenuta fra i giudicanti quella stessa divisione che separa il giudizio commerciale dai giudizi ordinari». Caveri ritiene che tale dicotomia sia necessitata a causa della perdita da parte del diritto comune, per le interpretazioni, della sua caratteristica di *ars boni et aequi* e per il conseguente venir meno della dicotomia diritto non scritto e scritto ('questo solo assorbendo ogni complesso di legge'); anche «fra la giustizia e l'equità, che pur devono essere e furono sinonimi, fu scavato un abisso. La buona fede è la vita di cui vive il commercio: esso né sa né può piegarsi alle sottili disquisizioni del diritto non poteva sussistere imprigionato in così poco razionale ordinamento: fu quindi forza sottrarlo alla giustizia che rappresentava il complesso del diritto, e dargli a legge la sola equità, il di cui Codice sta tutto nella ragione naturale. Da ciò la necessità di distinguere i giudici commerciali dagli altri giudici ... e siccome alla retta applicazione delle norme della ragione naturale bastava la pratica cognizione degli affari, così i naturali giudici del commercio erano per necessità le persone stesse del commercio ... Le consuetudini ch'essi giudicando, constatavano e colle loro ripetute decisioni stabilivano, formarono in breve il nucleo di quel complesso di regole dedotte logicamente dai principii del buono, del giusto e del vero, che dovevano gettar le basi del commerciale Diritto, la di cui genesi devesi per conseguenza tutta ripetere dalla logica e dalla coscienza dei negozianti. Ed in tal modo il Diritto Commerciale veniva ad esercitare nel sistema legislativo dei nostri avi quella stessa funzione che il Diritto Pretorio e quello delle Genti esercitavano sull'*Jus Civile* di Roma. Il buono, l'equo ed il vero non possono mai variare per cambiar di tempo e di luogo; quindi nelle diverse epoche e regioni la Giurisprudenza Commerciale riusciva sempre ai medesimi risultamenti; e perciò la universalità del Commercial Diritto tanto giustamente da tutti ammirata non è un fenomeno, ma una forzata conseguenza del processo della sua formazione. Ed ecco un altro titolo di preferenza perché i commercianti fossero i giudici del commercio in

centi quella stessa divisione che separa il giudizio commerciale dai giudizi ordinari »³⁸.

A conforto della tesi sopra esposta Caveri riporta il dato statistico delle decisioni del Tribunale commerciale di Genova per il quale le sentenze riformate sono poco meno della metà delle appellate³⁹.

Anche per Jacopo Virgilio, altro professore dell'Ateneo ligure negli stessi anni⁴⁰, l'abolizione dei tribunali mercantili è una « dannosa proposta »⁴¹, ed egli insiste molto sia sulla tradizione della giurisdizione mercantile⁴², sia sulla

ciò che il Diritto Commerciale non aveva propriamente altro legislatore che la universale coscienza dei negozianti. La consuetudine, derivata dalla costante e ripetuta applicazione dei principii del buono, del giusto, del vero, posta la legge, del commercio, non poteva meglio essere accertata, interpretata ed applicata che da chi concorrevva esclusivamente a stabilirla ed a conservarla. Né per la Codificazione, è venuta meno la necessità di commettere ai commercianti le cause dei commercianti ... ».

³⁸ *Ibidem*, p. 38.

³⁹ *Ibidem*, p. 53.

⁴⁰ M.S. ROLLANDI, *L'insegnamento della storia economica a Genova nella prima metà del Novecento*, in *La storia economica e la storia delle dottrine economiche in Università Cattolica: Angelo Mauri, Amintore Fanfani, Mario Romani* (« Bollettino per la storia del movimento sociale cattolico in Italia », XXXVI/2, 2001), p. 272 e sgg.

⁴¹ J. VIRGILIO, *Dei Tribunali di commercio in Italia e della necessità di conservarli ed estenderli*, Genova 1868, p. 6 e sgg.

⁴² *Ibidem*, p. 9 e sgg.: « Il commercio, le sue leggi e quelle istituzioni che hanno per iscopo l'applicazione di esse, formano un tutto inseparabile, poiché gli elementi che lo costituiscono, contemporaneamente prosperano o decadono, non essendovi verità meglio di questa nella storia commerciale dimostrata, che l'incremento e la prosperità del traffico non furono mai scompagnate da speciale legislazione, che risolvesse le controversie dei commercianti ». A suo parere (p. 10), « ... Adunque come abbiamo detto, e come a tutti è noto, gli usi e le consuetudini commerciali, suggerimento della natura, formaronsi lentamente, secondo la legge del graduale e perenne svolgimento, a misura che appariva un ostacolo da vincere, una garanzia da stabilire. La somiglianza degli avvenimenti fece ricorrere a somiglianza di rimedi, e ad uguali cautele. A poco a poco questi usi acquistarono autorità ed universalità, accreditandoli l'abitudine, la tradizione, la consuetudine, la quale sarà sempre la più autorevole base del precetto giuridico, l'espressione più genuina della giustizia naturale ... (p. 11) Un nemico inaspettato e potente, il Diritto commerciale e le istituzioni che lo applicavano, ebbero a trovarlo al sedicesimo secolo, nei trattatisti di Diritto Romano, i quali, ritenendo il Digesto come fondamento d'ogni diritto, cercavano di applicare alla soluzione delle quistioni commerciali, le disposizioni di quelle venerande e mirabili leggi. Il crogiuolo entro cui tutti questi usi e costumanze purificavansi, ricevendo una quotidiana applicazione, erano i Tribunali composti di commercianti, che conoscendo lo scopo e lo spirito di quelle consuetudini, ne fissavano le

necessaria conoscenza delle tecniche e del linguaggio e su tale risvolto la misura della sua polemica finisce per essere alquanto forzata. Egli afferma:

«Se non ci esponessimo ad essere tacciati di umorismo dal quale dee rimaner estranea una seria scrittura, potremmo ricordare il fatto di quel Giudice che nato e cresciuto lontano dal mare, dovendo provvedere in una causa di *stallie* e *controstallie* chiese se anco per le navi si avessero *stalle*. Potremmo rammentare quella questione di *cappa* per cui il Capitano chiedeva 1200 lire e il Giudice trovava che con questa somma si aveva di che fare dodici *cappe* di panno finissimo e quindi la domanda doveva dirsi esorbitante. È noto il fatterello della disputa insorta in ordine a merci danneggiate per essere state gittate alla rinfusa nel boccaporto, in ordine alla quale trovava il Giudice, che essendo le merci state gittate alla bocca del porto, non solo dovevano dirsi danneggiate ma anzi interamente perdute. ... L'aneddoto del bastimento che aveva a bordo il *sopraccarico* è troppo noto perché mi faccia a rammentarlo. Questi fatti ponno destare l'ilarità, ma non la destano certo in coloro che devono subire in tali materie la giustizia amministrata da Giudici che punto si intendono di materie marittime»⁴³.

Alla fine Virgilio ribadisce i tre punti dell'equità, della buona fede e dei giudici commercianti come pilastri fondanti e irrinunciabili. Nel suo discor-

norme e l'estensione, contemperando il principio della naturale equità, con quello della utilità generale del commercio. Taluni fra questi non solo applicavano, ma emanavano leggi, desumendole dalle massime costantemente applicate; leggi e costumanze, che essendo le più conformi all'indole del commercio, venivano gradatamente da tutti i paesi marittimi adottate, apportando nella legislazione quella unità che indarno venne più tardi, dopo i commenti dei Giureconsulti e la manifattura dei Codici, desiderata ... Il fondamento della istituzione dei Tribunali commerciali sta in quel principio, che deve essere norma d'ogni loro decisione e cioè l'equità, che secondo i Giureconsulti romani era una cosa medesima con la giustizia. I Giudici commerciali devono prendere norma nelle loro decisioni dal buono, dall'equo e dal vero, e la migliore garanzia che questo precetto venga sempre eseguito si è quella di affidare le contestazioni mercantili a Tribunali composti esclusivamente di Negozianti». A questo punto Virgilio inserisce una citazione di Caveri e di Parodi, altro illustre commercialista dell'Ateneo genovese: «... La buona fede, prosegue il Caveri, è la vita di cui vive il commercio (Massima che abbiamo tante volte sentito ripetere da quel dotto e venerabile vegliardo che si è il Professore Cesare Parodi!) esso né sa, né può piegarsi alle sottili disquisizioni del Diritto: fu quindi forza sottrarlo alla giustizia che rappresentava il complesso del Diritto per dargli a legge la sola equità il cui Codice sta tutto nella ragion naturale. Da ciò la necessità di distinguere i Giudici della giustizia da quelli della equità ... e siccome alla retta applicazione delle norme della ragion naturale, bastava la pratica degli affari, così i naturali Giudici del commercio erano per necessità gli stessi commercianti. La consuetudine derivata dalla costante e ripetuta applicazione di questi principii non poteva meglio essere accertata, interpretata ed applicata che da chi concorrevva esclusivamente a stabilirla e conservarla».

⁴³ J. VIRGILIO, *Dei tribunali di commercio in Italia* cit., pp. 15-23.

so il collante giuridico è la consuetudine come ‘strumento dinamico’, mentre l’elemento ideale unificante è la tradizione storica.

Nell’« Archivio giuridico » del 1886 Luigi Franchi, giurista e fine storico, che è favorevole all’abolizione, ripercorre le vicende della giustizia commerciale perché « Sarà come un figgersi nella mente, con l’ultimo sguardo, le sembianze di una persona cara, prima di staccarsi da lei per lungo tempo, forse per sempre »⁴⁴.

In conclusione condivido pienamente il giudizio di Taruffo secondo il quale

« L’abolizione dei tribunali di commercio è stata spiegata con la loro ‘ineluttabile decadenza’ e con la fine della loro funzione specializzata e creativa di diritto, sancita dall’avvenuta codificazione del diritto sostanziale; non si può tuttavia escludere la volontà politica di sottoporre al controllo statale – attraverso la giurisdizione ordinaria – un settore ormai riconosciuto come decisivo nell’ordinamento e nell’economia nazionale ... Il fenomeno non tocca né la ‘commercializzazione’ del diritto privato né la negazione del principio di eguaglianza insita nella natura classista del diritto commerciale ... Tuttavia, l’eliminazione dei tribunali di commercio implica che il controllo sull’attuazione di tale diritto passi dal ceto dei commercianti allo Stato, pur mantenendo esso tutta la sua ‘specialità’ sotto il profilo sostanziale e processuale »⁴⁵.

Credo anch’io che, nel concreto, non sono state particolarmente preoccupanti le conseguenze dell’abolizione perché alle stesse esigenze si poteva provvedere con sezioni specializzate o con qualche altro mezzo. L’esperienza successiva ha dimostrato, e gli studi sull’allargamento dell’utilizzazione dell’arbitrato, come gli ultimi studi di Guido Alpa, hanno confermato⁴⁶ che è possibile trovare soluzioni diverse per ottenere quasi gli stessi risultati del passato e consentire ai commercianti di mantenere il controllo sulle liti in materia di commercio.

⁴⁴ L. FRANCHI, *Sulla giurisdizione mercantile in Italia*, in « Archivio giuridico », XXXVI (1886), p. 40.

⁴⁵ M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal Settecento ad oggi*, Bologna 1980, p. 157.

⁴⁶ G. ALPA, *L’arbitrato: profili sostanziali*, Torino 1999.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479

 **Associazione all'USPI**
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo